

ACCORDO: ATTO DI DETERMINAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 smi).

a valere tra

Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale e partita iva 00284720356, agente in persona del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo MO il 01 luglio 1968, codice fiscale BRB GLN 68L01 I462R, elettivamente domiciliato per la carica rivestita presso la sede del Comune, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, nel seguito del presente atto indicato anche come "*Comune*",

e

C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini s.r.l., con sede in Villa Minozzo RE alla via San Bartolomeo 30, codice fiscale e partita iva 00129630356, in persona del legale rappresentante pro tempore Fabio Donadelli, nato a Castelnovo né Monti RE il 20 aprile 1971, C.F. DND FBA 71D20 C219L, esercente della cava "Nord via Reverberi" posta in località Salvaterra di Casalgrande RE, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Ceag*";

premessso

1. che Ceag ha presentato in data 11 agosto 2017, assunta con prot.n. 14230 del 17 agosto 2017 con annessi elaborati tecnici, la richiesta di rilascio di autorizzazione unica all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 11 della L.R. nr. 17/1991 e s.m.i., avente

ad oggetto la coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “Nord via Reverberi- Area Nord”;

2. che la cava predetta, denominata “Nord via Reverberi- Area Nord”, è situata in frazione di Salvaterra ed è censita al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio nr. 7 mappali nr. 533-535-537 e foglio 9 mappale 83 di proprietà delle sig.re Cottafava Angela, Cottafava Daniela, Cottafava Loretta, con diritto di superficie della società Ceag Calcestruzzi ed Affini Srl;
3. che con Delibera di Giunta Comunale n.124 del 07 dicembre 2017 si è conclusa onnecesso positivamente la procedura di VIA e con Delibera di Giunta Comunale nr. 5 del 11 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di convenzione del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata “Nord Via Reverberi- Area Nord”;
4. che in data 25 ottobre 2017 con n. 47274 è stato espresso parere favorevole con prescrizioni da parte del “Servizio affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” (che sostituisce il parere dell’ec CTIAE della Provincia di Reggio Emilia), assunto al prot. 18302 del 26 ottobre 2017;
5. che in data 23 gennaio 2018 rep. Nr. 9955 è stata sottoscritta tra le parti la “Convenzione attuativa per l’esercizio dell’attività estrattiva e sistemazione ambientale della Cava di Ghiaia e Sabbia “Nord via Reverberi- Area Nord”;
6. che con atto n. 5 del 26 gennaio 2018 il Comune di Casalgrande ha autorizzato la società Ceag all’esercizio dell’attività estrattiva di escavazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “Nord Via Reverberi- Area Nord” conformemente al progetto allegato e alle condizioni tutte della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2018 Rep. N. 9955;
7. che con successivo atto n. 59 del 21 settembre 2018 il Comune di Casalgrande ha autorizzato la società Ceag all’esercizio dell’attività estrattiva di escavazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “Nord Via Reverberi- Area Nord” in Variante a quanto precedentemente autorizzato con atto nr. 5 del 26

gennaio 2018, conformemente al progetto allegato (elaborati di variante) e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2018 Rep. N. 9955;

8. che a far data dal gennaio 2018 la società Ceag ha iniziato a svolgere le attività autorizzate:

dato atto

9. che in data 27 febbraio 2020 l'Ufficio Tecnico del Comune ha effettuato degli accertamenti presso la cava "Nord Via Reverberi" (verbale di sopralluogo del 8/07/2020 prot.n.10634) e, successivamente con comunicazione del 29 aprile 2020, ha sospeso in via cautelare l'attività di escavazione;
10. che la predetta sospensione è stato motivata dal Comune sulla base di un asserito mancato adempimento da parte di Ceag delle prescrizioni e degli obblighi, contenuti nella Convenzione sottoscritta il 23 gennaio 2018 e nelle Autorizzazioni nr. 5 del 26 gennaio 2018 e nr. 59 del 21 settembre 2018, in punto agli scavi realizzati;
11. che il Comune, a seguito degli accertamenti, di cui al precedente punto 10, contestati da Ceag in primo luogo per quanto riguarda gli esiti inerenti la quantificazione del materiale escavato, ha disposto venisse eseguito, in contraddittorio fra le parti, un rilievo funzionale a definire puntualmente i quantitativi di materiale effettivamente escavato;
12. che in data 16 giugno 2020 è stato eseguito un rilievo topografico del fondo cava in contraddittorio tra il Comune (rappresentato dal dott. Andrea Chierici e dal tecnico rilevatore geom. Cristian Gambetti) e Ceag (rappresentata dal Direttore di cava dott. Geol. Giancarlo Bonini e dal tecnico rilevatore ing. Franco Martinelli), rilievo topografico del fondo cava eseguito mediante l'utilizzo, da parte di entrambi i tecnici rilevatori, dei medesimi punti di battuta, con rilievo delle quote altimetriche nell'ambito del perimetro dell'area di scavo, anch'esso individuato concordemente;
13. che, all'esito di riconciliazione dei dati rilevati nell'occasione di cui al precedente punto 12., è stato trasmesso in data 7/10/2020 prot.n.15818 gli esiti del rilievo topografico di cui al punto 12. e le Parti hanno condiviso che il volume del materiale

escavato in difformità dal progetto autorizzato è pari a mc. 5.283;

considerato

14. che, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 lettera a) della legge regionale 17/1991, nel caso di violazione delle prescrizioni della autorizzazione di cui all'articolo 11 comma 4 lettere a) e b) della legge regionale 17/1991 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità;
15. che il valore commerciale della ghiaia, in ragione della qualità della stessa, varia da 13,00 euro a 14,50 euro per tonnellata;
16. che le Parti, all'esito di confronto tecnico in ordine al valore commerciale della ghiaia da applicare alla fattispecie in esame, hanno concordato in ordine all'utilizzo del valore di euro 13,70;
17. che, conseguentemente, l'importo del valore della sanzione pecuniaria da applicare varia da una misura minima di euro 144.754,20 ad una misura massima di euro 361.885,50;

ritenuto

18. che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, per la violazione ai regolamenti comunali, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo 16 (pagamento di una somma pari al terzo del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della somma medesima, oltre alle spese del procedimento);
19. che l'esercizio del potere di cui al precedente punto 18 consente di graduare, mai discostandosi dai limiti edittali, sulla base di valutazioni di carattere discrezionale, l'entità della sanzione da applicare,

richiamato

20. il verbale di determinazione della sanzione amministrativa del 7/10/2020 prot.n.15837 predisposto dal Geol. Andrea Chierici (in qualità di Tecnico istruttore e

Resp. del procedimento), ai sensi della Legge Regionale n.17/91 smi e Legge n.689/81 smi, in merito alle risultanze degli accertamenti eseguiti presso la cava di ghiaia denominata “Nord Via Reverberi- Area Nord (località Salvaterra)”;

visti e richiamati

- 21.** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarazione dello stato di emergenza adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
- 22.** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- 23.** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 dell'11 giugno 2020, recanti:«*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

24. il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
25. il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
26. il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
27. il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
28. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
29. i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
30. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.*”.

31. la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “*proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”.

considerato

32. che sin dal mese di gennaio 2020 l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
33. che con dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
34. che la situazione di emergenza sanitaria, ben evidenziata dal succedersi delle disposizioni normative richiamate, ha determinato, la sospensione, per un lungo periodo della possibilità di svolgere le attività produttive, ingenerando di conseguenza, una generalizzata situazione di crisi economica e tensioni finanziarie anche per gli operatori maggiormente strutturati;
35. che il Comune prende atto di quanto evidenziato ai precedenti punti da 21 a 34 e ritiene opportuno, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutagli dalla legge, determinare modalità attraverso la quale Ceag possa adempiere al pagamento della sanzione di cui al precedente punto 17, che incidano il meno possibile sulla capacità finanziaria dell’operatore economico e, dunque, non pregiudichino la sua possibilità di stare sul mercato in un momento di eccezionale difficoltà;
36. che una possibile modalità coerente con quanto evidenziato al precedente punto 35 è rappresentata dalla esecuzione diretta di lavori pubblici in favore del Comune per un importo equivalente a parte della sanzione, consentendo così l’adempimento tramite datio in solutum in luogo dell’equivalente monetario;
37. che l’affidamento diretto di lavori sino all’importo di euro 150.000,00 è consentito ai sensi dell’articolo 1 comma 2 d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;
38. che, in ragione dell’eccezionalità del periodo che sta attraversando la nazione, in

applicazione della facoltà di cui al precedente punto 18. e nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'ordinamento, in ragione di quanto evidenziato ai punti da 21 a 37 e anche in considerazione della condotta collaborativa posta in essere da Ceag e della disponibilità da questa mostrata ad un accertamento condiviso in contraddittorio degli elementi necessari alla determinazione della sanzione, il Comune, per mezzo della deliberazione della Giunta Comunale che approva il presente atto, ha determinato la sanzione nella misura complessiva di euro 120.000,00 (centoventimila/00);

39. che, in ragione della qualità di operatore economico propria di Ceag, il Comune ha ritenuto, per le ragioni tutte evidenziate, che la sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 21. possa essere corrisposta da Ceag parte in denaro e parte mediante datio in solutum, attraverso la realizzazione di lavori per un importo pari a euro 100.000,00;

40. che Ceag ha dichiarato la propria volontà di accettare la determinazione delle somme e le modalità di pagamento delle medesime indicate ai precedenti punti della presente premessa, rinunciando alla proposizione di qualsivoglia contenzioso avverso detta determinazione;

41. che è pertanto intenzione del Comune e di Ceag disciplinare con il presente atto la determinazione della sanzione pecuniaria e le modalità del suo pagamento nei termini seguenti;

Tanto premesso, tra il Comune di Casalgrande e C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini s.r.l.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo A.

La sanzione pecuniaria conseguente alle attività di escavazione oggetto degli accertamenti di cui ai punti da 9 a 13 della sopraestesa premessa viene determinata, in ragione di quanto indicato ai punti da 14 a 41 della premessa medesima, nel complessivo importo di **euro 120.628,50** (centoventimilaseicentoventotto,50).

Articolo B

La sanzione di cui al precedente articolo A. verrà corrisposta: (i) per quanto attiene euro 20.628,50 (ventimilaseicentoventotto,50), in denaro e in due rate di pari importo, la prima per euro 10.314,25 (diecimilatrecentoquattordici/25) da pagarsi entro il 31/12/2020, la seconda per euro 10.314,25 (diecimilatrecentoquattordici /25) da pagarsi entro il 31/12/2021; (ii) per quanto attiene euro 100.000,00 (centomila/00) mediante datio in solutum, tramite l'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo C, nei tempi e secondo le modalità ivi previste.

Articolo C

- C.1** Ceag si obbliga nei confronti del Comune ad eseguire ed ultimare, sino al collaudo, in conformità a quanto previsto dal presente atto, integralmente a proprie cura e spese, lavori stradali (nel seguito "*Tappeto Stradale*") secondo le regole dell'arte, dando attuazione, al progetto esecutivo del Tappeto Stradale, progetto questo che verrà predisposto dal Comune (utilizzando, per la formazione dei computi metrici estimativi, parte costitutiva del quadro economico, prezzi regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 7 e 16, del Codice dei Contratti ovvero, in assenza, prezzi comunque definiti e aggiornati dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) e messo a disposizione di Ceag ai fini previsti dal presente comma C.1.
- C.2** Il Tappeto Stradale verrà realizzato su tratti delle strade comunali concordati con il Settore "Lavori Pubblici" del Comune. Il Comune si impegna nei confronti di Ceag, a fronte di richiesta da questa avanzata al RUP incaricato dal Settore "Lavori Pubblici" del Comune, a consentire l'accesso e a mettere a disposizione le aree in sua proprietà per l'allestimento dei cantieri e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma C.1 per il periodo necessario alla loro ultimazione. Le Parti regoleranno in sede tecnica le eventuali interferenze.
- C.3** Ceag si obbliga nei confronti del Comune ad ultimare il Tappeto Stradale nonché a metterlo a disposizione del Comune per la verifica di regolare esecuzione entro e non oltre: (i) il 31 dicembre 2020 per quanto attiene un importo lavori pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); (ii) entro il 31 dicembre 2021 per quanto attiene il

residuo importo lavori pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

C.4 Sono a carico di Ceag, fermo restando quanto previsto ai sopraestesi comma C.1 e C.2, a mero titolo esemplificativo, in qualità di esecutore di lavori di costruzione di opere costituenti dotazione territoriale e infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: (i) la conduzione dei lavori direttamente o a mezzo di operatori economici incaricati da Ceag, in modo che siano soddisfatte la rispondenza delle opere al progetto e al presente atto nonché la totale osservanza delle norme sulle qualità dei materiali e sull'esecuzione; (ii) il controllo sulla corresponsione, da parte dell'operatore economico incaricato dell'esecuzione delle opere, in favore dei propri dipendenti, delle retribuzioni dovute nonché l'attuazione nei loro confronti di tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; a tal fine, ferma restando la sua responsabilità in qualità di Committente dei lavori, Ceag acquisirà dall'operatore economico incaricato dell'esecuzione delle opere la totalità delle dichiarazioni e certificazioni previste dall'articolo 90 del d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e comunque dalla vigente disciplina normativa nonché tutte le ulteriori garanzie e dichiarazioni che riterrà opportune in relazione all'adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente comma C.4; (iii) le opere provvisorie occorrenti per le costruzioni, quali steccati e baracche per il deposito di materiali, nell'integrale rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni; (iv) la responsabilità: (iv.i) per danni causati a dipendenti dell'operatore economico incaricato; (iv.ii) a terze persone o a cose per fatto o colpa propria o dei propri addetti o degli addetti dell'operatore economico esecutore; (iv.iii) per il pagamento degli eventuali indennizzi; (v) le competenze del direttore dei lavori, del responsabile per la sicurezza, del professionista abilitato incaricato dei collaudi delle opere, degli eventuali direttore di cantiere e assistente capo-cantiere; (vi) le attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, nonché gli strumenti necessari per i tracciamenti rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi; (vii) la sorveglianza e custodia del cantiere, ivi compresi tutti i materiali installati e quelli immagazzinati, fino al trasferimento della proprietà

delle opere a lavori ultimati; (viii) gli allacciamenti provvisori per i servizi di energia elettrica, gas, telefono e fognatura per il cantiere; (ix) la responsabilità contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per le attrezzature del cantiere, per i materiali e pié d'opera destinati alla costruzione e per le opere eseguite o in corso di esecuzione fino al trasferimento della proprietà delle opere; (x) lo sgombero della attrezzatura, dei detriti, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere di esecuzione delle opere; (xi) la gratuita manutenzione di tutte le opere fino al trasferimento definitivo della loro proprietà al Comune ed il ripristino di quanto fosse stato danneggiato; (xii) la dichiarazione congiunta con il progettista ed il direttore lavori circa la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto; (xiii) le garanzie per l'eliminazione di eventuali difformità e vizi dell'opera tempestivamente denunciati dal Comune.

C.5 Nel corso dell'esecuzione delle opere, tecnici incaricati dal Settore “Lavori Pubblici” del Comune avranno facoltà, previa comunicazione a Ceag e accompagnati da uno o più tra i tecnici da questa incaricati, di accedere ai cantieri e, sempre durante sopralluoghi congiunti con i tecnici incaricati da Ceag, di prendere visione delle modalità di esecuzione delle opere. Ogni rilievo che i predetti tecnici incaricati dal Settore “Lavori Pubblici” del Comune ritenessero necessario o opportuno sollevare dovrà essere comunicato esclusivamente al Direttore dei Lavori il quale, ove ritenga fondato il rilievo, assumerà i provvedimenti conseguenti.

C.6 Ultimati i lavori di esecuzione del Tappeto Stradale, il Comune provvederà alla verifica di regolare esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti. La verifica dovrà essere ultimata entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di comunicazione della ultimazione di ciascuno dei lavori trasmessa da Ceag al Comune. Decorso detto termine in assenza di comunicazione della verifica o dei rilievi da parte del Comune a Ceag, le opere si intenderanno positivamente verificate. Gli oneri derivanti dalle operazioni di verifica, sono posti integralmente a carico di Ceag.

- C.7** Completata l'esecuzione del Tappeto Stradale ed esperita positivamente la verifica della regolare esecuzione da parte dei tecnici incaricati dal Comune, secondo quanto previsto al precedente comma C.6, la proprietà delle opere si trasferirà, per accessione, ai sensi dell'articolo 936 codice civile, al Comune. A fini meramente dichiarativi dell'avvenuto trasferimento, il Comune e Ceag, contestualmente alla comunicazione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma C.6 per la formazione della positiva verifica tacita, sottoscriveranno apposito verbale con il quale daranno atto dell'intervenuta ultimazione delle opere in conformità a quanto previsto dal presente atto e del conseguente loro trasferimento nella proprietà e nel pieno possesso dell'ente proprietario del sedime stradale, con ogni conseguenza del caso e di legge, in particolare per quanto attiene gli oneri manutentivi e le responsabilità nei confronti dei terzi.
- C.8** Il costo per la esecuzione del Tappeto Stradale sarà sostenuto integralmente da Ceag, sì che il Comune non va né andrà in ogni caso debitore, nei confronti di Ceag, di alcuna somma a titolo di corrispettivo per i lavori da questa eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo C.
- C.9** Le Parti danno atto e dichiarano che l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo C integra pagamento di sanzione amministrativa mediante datio in solutum e, come tale, è esclusa dall'applicazione dell'iva, non integrando operazione imponibile.

Articolo D

Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, in considerazione della intervenuta determinazione della sanzione e del conseguente venir meno delle esigenze accertative, autorizza la ripresa dell'attività di Ceag presso la cava di ghiaia e sabbia denominata "Nord Via Reverberi – Area Nord", revocando, pertanto, il provvedimento di sospensione del 29 aprile 2020;

Casalgrande, li _____ 2020

Comune di Casalgrande

Il Responsabile del

C.E.A.G S.R.L.

Calcestruzzi ed Affini s.r.l.

Settore Pianificazione Territoriale
(arch. Giuliano Barbieri)

Il legale rappresentante
(Fabio Donadelli)